

CONTENZIOSO

La Cassazione definisce i limiti del giudizio di ottemperanza

di **Luigi Ferrajoli**

Nel processo tributario il contribuente, oltre a poter usufruire degli **ordinari mezzi di esecuzione** disposti dal codice di procedura civile, può ottenere l'adempimento, da parte dell'Amministrazione soccombente, di quanto statuito a suo favore da una sentenza favorevole, anche tramite la proposizione del **giudizio di ottemperanza**.

Tale istituto, mutuato dal diritto amministrativo, è espressamente disciplinato dall'**art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992** e mira ad ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato, tramite un provvedimento utile all'esecuzione quale ad esempio un **mandato di pagamento** o lo sgravio dell'iscrizione a ruolo.

I **presupposti** per la proposizione di un giudizio di ottemperanza sono:

- il passaggio in giudicato della sentenza (la **Corte Costituzionale** con la **sentenza n. 316/2008** ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'esperibilità del giudizio di ottemperanza riguardo sentenze non passate in giudicato);
- **l'inadempimento dell'obbligo** da parte dell'Ente;
- l'inutile decorso del termine stabilito per l'adempimento o il decorso di trenta giorni dalla **messaggio in mora** dell'Ente ad opera del contribuente.

Il giudizio di ottemperanza è introdotto mediante ricorso avanti al **giudice che ha pronunciato la sentenza** passata in giudicato ed il giudizio viene trattato proprio dalla sezione che ha deciso il contenzioso; il Collegio adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza e può delegare un componente o **nominare un commissario** che curi i provvedimenti attuativi.

Contro la sentenza è ammesso soltanto **ricorso in Cassazione** per inosservanza delle norme sul procedimento.

Sui limiti entro i quali si può pronunciare il giudice dell'ottemperanza si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con la **sentenza n. 8830/2014**; nella fattispecie in commento un contribuente aveva proposto ricorso ex art.70 D.Lgs. n.546/92 avanti alla CTR della Campania al fine di ottenere, da parte dell'Agenzia delle Entrate, **l'adempimento degli obblighi** sanciti dalla sentenza del medesimo Collegio, che aveva condannato l'Ente a rimborsare l'importo trattenuto a titolo di IRPEF in relazione ad erogazione consequenziale al trattamento di fine rapporto.

L'Agenzia si era costituita deducendo che il contribuente aveva richiesto il medesimo rimborso con **due distinte istanze** e, avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulle stesse, aveva proposto due distinti ricorsi, entrambi rigettati dalla CTP di Napoli con distinte statuizioni; la CTR Campania, con una prima sentenza, passata in giudicato, **aveva rigettato l'appello** proposto dal contribuente avverso una delle due statuizioni della CTP, mentre con la seconda sentenza, anch'essa passata in giudicato ed **oggetto del giudizio di ottemperanza**, aveva accolto l'appello proposto dal contribuente avverso l'altra decisione della CTP.

La CTR Campania, accertato il **contrasto tra giudicati**, aveva rigettato il ricorso per ottemperanza, riconoscendo preminenza, alla luce del principio di cui all'art. 395 c.p.c. in tema di revocazione, alla **sentenza divenuta irrevocabile per prima**, senza che rilevasse la mancata proposizione del giudizio di revocazione della successiva pronuncia.

Il contribuente proponeva ricorso per Cassazione, eccependo la violazione dell'art. 70 D.Lgs. n.546/92 poiché, in base alla detta disposizione, non sarebbe consentito alle parti sollevare eccezioni relative a **fatti verificatisi anteriormente alla formazione del giudicato azionato**, nemmeno nell'ipotesi, come nel caso di specie, in cui vi sia un precedente giudicato, né il Giudice si sarebbe potuto pronunciare su dette eccezioni, essendo suo compito esclusivamente quello di **determinare il contenuto del dovere** scaturente dal *dictum* giudiziale azionato.

La Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso precisando che *“in tema di giudizio d'ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso deve essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato (c.d. **carattere chiuso del giudizio di ottemperanza**), di tal che può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato e rendendolo quindi effettivo, ma **non può essere attribuito un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire** (Cass. 13681/2005) né può essere negato (come avvenuto nel caso di specie) il diritto riconosciuto dal dictum azionato”*.

I giudici di legittimità, avendo rilevato che la sentenza impugnata nel caso in esame si era pronunciata **oltre i limiti costituiti dall'oggetto del giudizio definito con il giudicato**, ha quindi accolto il ricorso proposto dal contribuente.